

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2024 – 2026

E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2024

A.T.I.

Assemblea Territoriale Idrica Palermo

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 03 del 13.03.2024

Oggetto: **PARERE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2024.**

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di marzo, il Revisore Unico dei Conti Dott. Luigi Tricoli, nominato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 14/07/2021, inizia l'esame sulla proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo di cui all'oggetto pervenuta con PEC protocollo Prot. N. 503 del 07.03.2024, al fine di esprimere il relativo parere.

PREMESSO CHE

- l'ATI è un'Autorità amministrativa indipendente, ricompresa nell'elenco 1 allegato alla legge 311/2004 e pertanto, è soggetta all'obbligo di adeguare le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- in data 07.03.2024 è stata trasmessa allo scrivente Revisore Unico la richiesta di parere di cui all'oggetto;

VISTI: il comma 1 dell'art. 39 della legge n° 449 del 27/12/97, il quale dispone che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...";

PREMESSO

CHE il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica e quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente;

CHE a norma dell'art. 1 comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, e all'articolo 70 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica."

CHE l'Assemblea Territoriale Idrica è un'Autorità amministrativa indipendente, ricompresa nell'elenco 1 allegato alla legge 311/2004 e pertanto, soggetta all'obbligo di adeguare le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

CHE ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della Spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

CHE l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

CHE l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1.1.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- **le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto**, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'Ente non è tenuto ad effettuare assunzioni di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette di cui alla l. 68/1999;

CONSIDERATO CHE

- gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- L'Ente rispetta tutti i presupposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter procedere ad assunzioni di personale, della cui sussistenza deve essere dato atto già in sede di programmazione del fabbisogno di personale;

a) sul piano dei presupposti organizzativi:

- l'Ente con il presente atto provvede alla approvazione della dotazione organica tenuto conto del funzionigramma approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ATI Palermo n. 3 del 28 dicembre 2017 (cfr. art. 6, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., non rilevando situazione di eccedenza né di esubero, come si dà atto con la presente deliberazione;
- l'Ente si è dotato del piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del d.lgs. 198/2006;
- l'Ente ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art. 27, del d.l. 66/2014 e s.m.i.);
- l'Ente ha approvato il piano della performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009);

b) sul piano dei vincoli finanziari:

l'articolo 1, comma 465, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) stabilisce che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione", **pertanto, l'A.T.I. non rientra tra gli enti territoriali soggetti ai vincoli di pareggio di bilancio sopra richiamati;**

l'A.T.I. non rientra tra gli enti territoriali (enti locali sottoposti al patto di stabilità) soggetti ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge 296/2006;

l'A.T.I. non rientra tra gli enti territoriali (enti locali sottoposti al patto di stabilità) soggetti ai vincoli assunzionali di cui al comma 228, dell'art. 1, della legge n. 208/2015;

l'A.T.I. non rientra tra gli enti territoriali (regioni a statuto ordinario, province, città metropolitane e comuni) soggetti ai vincoli assunzionali di cui all'art. 33, della legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

l'ATI non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario.

Rilevato che i Responsabili delle Direzioni hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che:

- l'ente ha trasmesso la proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo, con nota prot. n. 503 del 07.03.2024, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, per la ricognizione per l'anno 2024, delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;

- la spesa di personale derivante dalle assunzioni previste con la programmazione di cui al presente atto è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;
- le determinazioni in esso contenute saranno recepite nel redigendo DUP 2024-2026 e conseguentemente, nel bilancio di previsione 2024-2026, nonché nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 ex art. 6 del D.L. n. 80/2021;

VISTO

il prospetto del programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2024-2026 come segue:

ANNO 2024

- a) assunzione di n. 1 istruttore tecnico di categoria C;**
- b) assunzione di n. 1 istruttore amministrativo/contabile di categoria C;**
- c) assunzione di n. 1 funzionario tecnico di categoria D**

ANNO 2025

- Nessuna assunzione.

ANNO 2026

- Nessuna assunzione.

A c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, così come chiarite dalla richiamata deliberazione n.69/2019/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise;

R a m m e n d a

Che l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, aggiunto dalla L. di conversione 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 904, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.**

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."

VISTO

- il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabile, cui fa riferimento il settore del personale dell'Ente ai sensi dell'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, ai sensi art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sotto il profilo della regolarità tecnica contabile e finanziaria;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e accertato

Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, avente ad oggetto “ **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2024**”.

Invita l'Ente

- a trasmettere la deliberazione di cui in oggetto, alle Rappresentanze Sindacali, Aziendali e Territoriali;
- ad effettuare una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Luigi Tricoli